

(N. 2338)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori GIUA e RIZZO Domenico

COMUNICATA ALLA PRESIDENZA IL 9 MAGGIO 1952

Regolamentazione della professione del chimico.

ONOREVOLI SENATORI. — La necessità di un aggiornamento della regolamentazione della professione del chimico rispetto alle disposizioni, ormai superate, del regio decreto 1° marzo 1928, n. 242, si fa particolarmente sentire, in quanto la professione del chimico, relativamente giovane e, per la sua stessa natura, interessante innumerevoli branche della umana attività, è stata finora oggetto di invadenza e di abusi da parte di molte categorie (di laureati o non) esercitanti professioni più o meno affini. È d'altra parte evidente che l'attività del chimico non può inquadrarsi in modo identico alle altre, in quanto in essa è praticamente inesistente, e di fatto ridotto a poche unità, la figura del libero professionista. Ne consegue che la stragrande maggioranza dei chimici compie l'atto professionale alle dipendenze di datori di lavoro privati o di enti pubblici (chimici dello Stato, dei laboratori provinciali, ecc.); a differenza, per esempio, degli avvocati, dei commercialisti, degli ingegneri tra i quali l'esercizio della libera professione è molto diffuso.

La necessità di una netta differenziazione tra le discipline dei diversi tipi di professione

è del resto riconosciuta e dimostrata dal fatto che le professioni sanitarie sono oggetto di una regolamentazione a parte.

Nè può negarsi che il chimico dipendente da ditte private o da enti pubblici eserciti un atto professionale, quando nello svolgimento della sua attività sia legata una personale responsabilità verso terzi o nei riguardi della collettività, come già attualmente è sancita da particolari disposizioni di legge (laboratori farmaceutici, fabbriche di esplosivi, gas tossici, ecc.).

L'elencazione delle attività consentite al chimico o ad esso riservate si ispira appunto al concetto che debba spettare al chimico l'esecuzione di qualsiasi atto professionale da cui derivi una responsabilità chimica.

Così nel campo delle analisi, nessuna di esse dovrà essere preclusa al chimico, qualunque ne possa essere lo scopo, salvo l'intervento di altre categorie di professionisti quando le modalità di prelievo dei campioni o la natura e lo scopo delle conclusioni esulino dal campo strettamente chimico; ma anche in questo caso le analisi per terzi eseguite dietro compenso e, a maggior ragione, le analisi e pe-

rizie che devono essere presentate alle pubbliche amministrazioni, dovranno essere di esclusiva spettanza del chimico.

Ragioni evidenti di competenza, giustificano la rivendicazione, da parte dei chimici, dell'insegnamento della chimica nelle scuole medie.

Si vuole infine sancito il principio che per legge sia demandata al chimico la direzione tecnica e la responsabilità di tutte quelle attività (oltre a quelle già attualmente stabilite) che hanno per oggetto la produzione o la manipolazione di sostanze le cui caratteristiche chimiche siano disciplinate da leggi particolari o la cui lavorazione presenti particolari pericoli per la salute e l'incolumità del personale addetto o di terzi o che possano, comunque, arrecar danni alle persone od alle cose. Nel caso di aziende di minore entità e di limitate possibilità finanziarie la collaborazione del chimico, pur restando obbligatoria, potrà essere ridotta ad una forma di consulenza.

Queste, per sommi capi, le modeste rivendicazioni della categoria dei chimici, i quali, richiamandosi ai voti formulati nei due congressi di Torino (1948) e Roma (1949), altro non chiedono se non un onesto riconoscimento della loro dignità professionale ed una chiara delimitazione del campo della loro attività, che permetta loro, non secondi a nessuno per preparazione tecnica e per utilità sociale, di collaborare, in cordiale fraternità di intenti,

con le altre categorie professionali per il maggior vantaggio della collettività.

Pertanto l'articolo 1 stabilisce il titolo necessario per l'esercizio professionale del chimico. Gli articoli 2 e 3 fissano l'oggetto della professione in tre gruppi principali che rispecchiano in modo adeguato, sia i vari campi dell'attività e delle funzioni direttive che competono al chimico professionista, sia le conseguenti relative responsabilità professionali.

Gli articoli 4-5 determinano gli onorari, le indennità ed i rimborsi di spese spettanti al chimico in base ad una tariffa a carattere nazionale, in modo da non creare sperequazioni tra le diverse provincie italiane, come purtroppo si verifica attualmente.

L'articolo 6 tiene conto, per l'iscrizione nell'albo dei chimici, dei cittadini italiani muniti di titoli conferiti dalle Università o dai Politecnici della cessata monarchia austro-ungarica.

L'articolo 7 mira a conservare il titolo di «abilitato all'esercizio della professione di chimico» a coloro che ne avessero acquisito il diritto in base al regio decreto 1° marzo 1928, n. 842.

Infine l'articolo 8 disciplina, in genere, l'organizzazione e l'attività del chimico secondo le norme del decreto legislativo n. 233 del 13 settembre 1946, riguardante le professioni sanitarie.

## PROPOSTA DI LEGGE

## Art. 1.

Il titolo di chimico spetta al laureato in scienze chimiche che sia abilitato all'esercizio della professione di chimico.

Per esercitare la professione il chimico deve essere iscritto all'albo dei chimici.

## Art. 2.

L'attività professionale chimica, in tutte le sue forme ed applicazioni, spetta al chimico il quale ne assume direttamente la responsabilità.

In particolare, sono oggetto della professione di chimico le seguenti attività:

a) le analisi chimiche, chimico-fisiche anche dei prodotti industriali e commerciali, e le lavorazioni chimiche in genere;

b) le perizie e le consulenze chimiche;

c) la progettazione e la messa a punto di processi chimici e dei relativi impianti.

## Art. 3.

In ogni caso dovranno essere affidate ad un chimico:

1° la direzione e la responsabilità tecnica e la diretta sorveglianza delle lavorazioni per la produzione di sostanze la cui fabbricazione e le cui caratteristiche sono disciplinate da particolari leggi o regolamenti;

2° la direzione tecnica degli stabilimenti in cui si compiono lavorazioni che comunque presentino pericoli per la salute o per l'incolumità pubblica o del personale addetto o che possano arrecare danno ad altre attività od all'economia pubblica o privata.

L'elencazione di cui al presente articolo non limita l'esercizio di ogni altra attività professionale consentita ai chimici.

## Art. 4.

Gli onorari, le indennità ed i rimborsi di spese spettanti ai chimici sono stabiliti con tariffa, a carattere nazionale, approvata con

decreto del Capo dello Stato, su proposta del Ministro per l'Industria e Commercio di concerto con quello per la Grazia e Giustizia e con quello per l'Agricoltura, nonchè con l'Alto Commissario per l'Igiene e la sanità pubblica.

## Art. 5.

I compensi per le prestazioni professionali saranno determinati, nella tariffa precisata all'articolo precedente, con riferimento alla durata, al valore ed alla complessità delle prestazioni medesime, tenendosi conto, altresì, della sede, delle responsabilità e dell'urgenza con la quale viene richiesta e prestata l'opera del professionista.

## Art. 6.

Per i cittadini italiani appartenenti ai territori annessi allo Stato, in virtù delle leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778 e del Regio decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211, sono da considerarsi validi, agli effetti della iscrizione nell'Albo dei chimici, i seguenti titoli, conferiti entro il 1922, dalle scuole universitarie e dai politecnici della cesata monarchia austro-ungarica:

a) laurea in filosofia (Sezione di chimica);

b) esame di Stato di ingegneria chimica conferita dai politecnici;

c) abilitazione all'insegnamento della chimica, come materia principale.

## Art. 7.

Conservano il titolo di abilitato all'esercizio della professione di chimico coloro che ne avevano acquisito il diritto a norma dell'articolo 22 del regio decreto 1° marzo 1928, n. 842, e continuano ad essere iscritti nello «elenco supplementare» previsto da tale disposizione.

## Art. 8.

Per i rapporti organizzativi, previdenziali e disciplinari avranno vigore le norme di cui al decreto n. 233 del 13 settembre 1946 riguardante la ricostituzione degli ordini delle professioni sanitarie.